

CODICE DEONTOLOGICO
DEI
PROFESSIONISTI DELL'INFORMATICA.
(degli INFORMATICI PROFESSIONISTI)

A cura del Dott. Edoardo Arena - collaboratore Istituto di Teoria dell'Interpretazione ed Informatica Giuridica, diretto dal Prof. Vittorio Frosini, Università "La Sapienza" Roma.

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEI PRINCIPALI TERMINI CONTENUTI NEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFORMATICI PROFESSIONISTI (Art.1)

TITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI (artt. 2 - 14)

TITOLO 3 - RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo 1- Accettazione dell'incarico (artt. 15 -18)

Capo 2- Esecuzione dell'incarico (artt. 19-24)

Capo 3- Cessazione dell'incarico (artt. 25-28)

Capo 4- Riservatezza (artt. 29-30)

Capo 5- Assicurazione dei rischi professionali (art. 31)

TITOLO 4 - RAPPORTI TRA COLLEGHI

Capo 1- La colleganza (artt. 32 -35)

Capo 2- Il subentro di un collega nell'incarico professionale (artt. 36-41)

Capo 3- L'assistenza ad uno stesso cliente (artt. 42-46)

Capo 4- L'assistenza a clienti aventi interessi diversi (artt. 47-49)

TITOLO 5 - RAPPORTI DIVERSI

Capo 1- Rapporti con i collaboratori (artt. 50 -53)

Capo 2- Rapporti con l'ordine (artt. 54-56)

Capo 3- Rapporti con i pubblici uffici (artt. 57-58)

Capo 4- Rapporti con la stampa ed altri mezzi d'informazione (art.59)

Capo 5- Altri rapporti (artt. 60-62)

TITOLO 1

Definizione dei principali termini contenuti nel Codice Deontologico degli Informatici Professionisti.

ART. 1

1. **Abilitazione professionale:** Provvedimento amministrativo che rientra nella categoria dell'autorizzazione. Si richiede una valutazione tecnica di idoneità, cioè l'individuo oggetto dell'abilitazione deve essere in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge. Le abilitazioni non possono essere trasferite ad altri. Il soggetto che richiede l'abilitazione ha già un diritto a esercitare l'attività, ma non può praticarla fino al momento in cui l'autorità competente non lo consenta mediante l'apposito atto previsto dalla legge. Il permesso conferito con l'abilitazione ha la funzione di verificare che l'attività del singolo non sia in contrasto con l'interesse della collettività.
2. **Abuso:** Azione eccessiva, indebita o arbitraria nell'ambito dell'attività professionale.
3. **Albo:** Registro ufficiale in cui devono essere iscritti coloro che esercitano l'attività di Informatico Professionista; l'iscrizione è requisito necessario, perché solo da quel momento il Professionista può iniziare la sua attività e stipulare contratti di prestazione d'opera con i clienti.
4. **Cliente:** Chi si vale delle prestazioni del Professionista.
5. **Collega:** Altro iscritto all'Albo degli Informatici Professionisti.
6. **Committente:** Chi ordina un lavoro o una prestazione, anche per conto di un terzo cliente.
7. **Fatto disdicevole al decoro professionale:** Azione sconveniente, compiuta da un iscritto all'Albo, idonea a colpire l'onorabilità dell'intero Ordine professionale.
8. **Informatico Professionista:** Iscritto all'Albo degli Informatici Professionisti; persona la cui attività primaria è svolta nel campo dell'Informatica e dell'organizzazione - come libero professionista o dipendente - in qualità di programmatore analista, consulente EDP, sistemista, gestore di banca dati, auditor. L'elenco va considerato aperto alle future categorie e figure professionali che, nel tempo, saranno ricomprese dal Legislatore in quella, generale, degli Informatici Professionisti.
9. **Mancanza:** Motivo di colpevolezza, non particolarmente grave.
10. **Metodologia:** Impiego coerente e rigoroso di un determinato metodo, inteso come procedimento atto a garantire - sul piano teorico o pratico - la funzionalità di un lavoro o di una azione.
11. **Onorario:** Compenso dato al Professionista, in genere determinato in base alle tariffe decise dall'Ordine Professionale; in caso di dispute in merito all'onorario, il cliente può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine professionale e poi al giudice.
12. **Ordine professionale:** Organismo previsto per il controllo dei requisiti di ammissione all'albo professionale; ha come principale obiettivo statutario quello di proteggere il pubblico e i clienti dall'esercizio abusivo della Professione, garantendo per l'accesso alla stessa una base di preparazione.

13. Parere: Prestazione professionale consistente in un giudizio, motivato da una interpretazione o da un criterio riconducibile alla preparazione scientifica ed all'esperienza di chi lo fornisce, su situazioni di fatto oppure su problemi teorici prospettati dal cliente.

14. Prestazione professionale: Tutto ciò che l'Informatico Professionista compie nell'adempimento dei propri doveri professionali.

15. Prestazione urgente: Prestazione professionale per la risoluzione di problemi o per il compimento di attività che, a causa di un particolare stato di necessità, richiede una pronta soluzione oppure un immediato interessamento.

16. Procedura: Normalmente il termine è sostanzialmente analogo a quello di programma. In questa sede assume anche il valore di insieme di programmi, tra loro indipendenti, ma funzionalmente collegati, in grado di risolvere problemi complessi.

17. Programma: Il termine va inteso in senso ampio. Il programma è sostanzialmente una sequenza di istruzioni redatte in un linguaggio o con un metodo di programmazione ed organizzate seguendo un determinato schema logico. Esso consente di presentare un algoritmo in una forma comprensibile ad un elaboratore elettronico sia direttamente che indirettamente (dopo averlo sottoposto ad un processo di traduzione); un programma, ad esempio, risolve uno specifico problema, compie una determinata azione, risponde - in un determinato modo - ad eventi esterni. Nel termine programma sono ricomprese anche i cosiddetti sottoprogrammi e le routines. Per programmi si intendono, in generale, i risultati di un attività finalizzata alla risoluzione di problemi, mediante l'utilizzo dell'elaboratore. In presenza di problematiche complesse o assai articolate, tale attività richiede che vengano specificati: gli obiettivi da raggiungere, le operazioni che devono essere controllate, la scrittura delle istruzioni che compongono il programma, la loro validazione mediante opportuni collaudi e la verifica del raggiungimento degli scopi prefissati.

18. Pubblicità: Qualsiasi forma di propaganda diretta ad ottenere dalla collettività la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio; tale propaganda può anche essere volta alla semplice acquisizione di notorietà e prestigio.

19. Tariffa: Il prezzo di ogni prestazione tipica compiuta dall'Informatico Professionista, che viene richiesto al cliente.

20. Tariffe approvate dall'Ordine: Minimi e massimi tariffari deliberati periodicamente dal Consiglio dell'Ordine; l'Informatico Professionista deve applicare normalmente tali tariffe.

21. Tecnologie: Tutti i mezzi ed i procedimenti utilizzati al fine di risolvere problemi concreti, trasformando le conoscenze teoriche in risultati pratici e concreti.

22. Sanzione disciplinare: Sanzione inflitta dal Consiglio dell'Ordine nei confronti di un iscritto. Le sanzioni, in ordine di gravità, possono essere: avvertimento (la sanzione più lieve), censura, sospensione dall'esercizio professionale per un determinato periodo di tempo, radiazione dall'Albo. Il professionista radiato può presentare domanda per essere riammesso all'Albo, trascorso un determinato periodo di tempo e alle condizioni prestabilite. E' prevista inoltre la possibilità della sospensione cautelare, che è temporanea ed inflitta in attesa che venga accertata la responsabilità gravante sull'iscritto.

TITOLO 2

Principi Generali

Art. 2

1. La deontologia dei Professionisti dell'Informatica è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni Iscritto all'Albo Professionale deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.

Art. 3

1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico configura l'abuso o la mancanza nell'esercizio della professione o il fatto disdicevole al decoro professionale contemplati nell'articolo della legge (Legge istitutiva dell'Albo Professionale degli Informatici Professionisti), ed è punibile con le sanzioni disciplinari previste dall'art.... del citato provvedimento.

Art. 4

1. L'Informatico Professionista deve denunciare all'Ordine ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provengano, affidando all'Ordine stesso la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

Art. 5

1. L'Informatico Professionista, nel compimento di ogni prestazione professionale, deve costantemente ispirarsi alla propria coscienza nel pieno rispetto della persona umana e, in ogni caso, deve agire nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle leggi.

2. Egli respinge ogni influenza estranea alla propria attività.

3. Egli non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Art. 6

1. L'Informatico Professionista è libero di indicare i mezzi metodologici e tecnologici più adeguati a seconda delle circostanze.

2. E' colpa grave che egli soggiaccia, in questo campo a suggestioni pubblicitarie, a imposizioni di natura politica o, peggio, ad interessi personali di carattere economico.

Art. 7

1. L'Informatico Professionista deve curare con diligenza i lavori affidatigli.

Art. 8

1. L'Informatico Professionista non deve accettare incarichi per cui non si senta di avere la necessaria preparazione.

Art. 9

1. E' proibito all'Informatico Professionista che riveste cariche pubbliche di valersene a scopi professionali.

Art. 10

1. La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell'Informatico Professionista.
2. L'Informatico Professionista deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
3. Egli deve rispettare l'obbligo della riservatezza.

Art. 11

1. L'Informatico Professionista ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.

Art. 12

1. Il comportamento dell'Informatico Professionista deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.
2. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine a cui appartiene.

Art. 13

1. La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto l'Informatico Professionista deve osservarle in maniera rigorosa.
2. L'Informatico Professionista - che non sia lavoratore dipendente - non può richiedere onorari in misura inferiore a quanto fissato nelle tariffe in vigore al momento dell'accettazione dell'incarico, regolarmente approvate dall'Ordine.

Art. 14

1. L'Informatico Professionista non può procurarsi clientela mediante pubblicità scorretta o procacciatori mendaci.

TITOLO 3

RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo 1

Accettazione dell'incarico

Art. 15

1. L'Informatico Professionista deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico

Art. 16

1. L'Informatico Professionista deve adoperarsi, quando è possibile, affinché l'incarico sia conferito per iscritto al fine di precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di circoscrivere l'ambito delle sue responsabilità.
2. E' comunque opportuno che l'Informatico Professionista, che abbia ricevuto un incarico verbalmente, ne dia conferma scritta al cliente.

Art. 17

1. L'Informatico Professionista non può accettare l'incarico se non possiede la specifica competenza necessaria per l'assolvimento dei lavori commissionati.
2. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l'Informatico Professionista, che non possieda specifica competenza ed adeguata organizzazione, deve astenersi dal prestare la sua opera.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere accettati quando il cliente abbia espressamente autorizzato l'intervento di collaboratori od altri esperti.

Art. 18

1. L'Informatico Professionista non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

Capo 2

Esecuzione dell'incarico

Art. 19

1. L'Informatico Professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto di lavoro e dallo stato della tecnica nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Art. 20

1. L'Informatico Professionista deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al cliente - con semplicità e chiarezza - gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi ai lavori affidatigli.
2. Egli deve inoltre, nel corso della sua attività, ragguagliare tempestivamente il cliente sui fatti essenziali connessi allo svolgimento della sua opera.

Art. 21

1. L'Informatico Professionista deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.
2. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

3. La tutela degli interessi del cliente deve avvenire senza emotiva partecipazione e con distacco, al fine di assicurare obiettività nella prestazione.

Art. 22

1. L'Informatico Professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli.
2. Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative e svolgere tutte le attività confacenti con lo scopo concordato con il cliente.

Art. 23

1. L'Informatico Professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.
2. L'Informatico Professionista che detiene somme del cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Art. 24

1. Le prestazioni d'urgenza - salvo diverso accordo scritto con il cliente o committente e salvo, in caso di Informatici Professionisti lavoratori dipendenti, che esistano specifiche disposizioni nel Contratto Collettivo di Categoria - sono da considerarsi obbligatorie solo in caso di grave necessità, limitatamente alle disfunzioni di installazioni e realizzazioni del singolo Informatico Professionista.
2. Fuori dai casi di interventi previsti da una specifica garanzia scritta, il cliente o committente sarà tenuto a pagare all'Informatico Professionista il giusto compenso, entro i limiti delle tariffe in vigore.

Capo 3

Cessazione dell'incarico

Art. 25

1. L'Informatico Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura del problema e difficoltà pratiche, deve informare il cliente e chiedere - a seconda dei casi - di essere sostituito o affiancato da altro Professionista.

Art. 26

1. L'Informatico Professionista non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Art. 27

1. L'Informatico Professionista non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscono lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art. 28

1. Nel caso di cessazione dell'incarico l'Informatico Professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro Professionista.
2. L'Informatico Professionista è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del Codice Civile e dell'art. dell'Ordinamento della Professione di Informatico; comunque deve comportarsi con diligenza, distacco e signorilità.

Capo 4

Riservatezza

Art. 29

1. L'Informatico Professionista deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se questa riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
2. L'Informatico Professionista deve rispettare rigorosamente le norme poste a tutela del Diritto alla Riservatezza di cui ogni persona è titolare.
3. L'Informatico Professionista ha il tassativo obbligo di denunciare all'ordine tutte le violazioni di cui venga - anche casualmente - a conoscenza.

Art. 30

1. L'Informatico Professionista non può rivelare il nome del cliente o le prestazioni fatte a suo favore, al fine di aumentare il proprio prestigio professionale od a fini pubblicitari, anche se la rivelazione possa essere ininfluenza per il cliente stesso.
2. In deroga a quanto sancito nel comma precedente, sono possibili accordi scritti tra l'Informatico ed il cliente.

Capo 5

Assicurazione dei rischi professionali

Art. 31

1. L'Informatico Professionista deve porsi in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione.
2. A tal fine, ove non disponga di sufficienti mezzi di copertura, è tenuto a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione con compagnia di primaria importanza.
3. L'Informatico Professionista deve altresì collaborare alla sollecita liquidazione del danno.

TITOLO 4

RAPPORTI TRA COLLEGHI

Capo 1

La colleganza

Art. 32

1. L'Informatico Professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità.
2. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
3. Il giovane Informatico Professionista deve agire con particolare riguardo nei confronti del collega anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, deve essergli di guida e di esempio nell'esercizio della Professione.

Art. 33

1. L'Informatico Professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per il corretto espletamento di incarichi professionali.

Art. 34

1. L'Informatico Professionista non può divulgare scritti, informazioni o comunicazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un collega.

Art. 35

1. Gli Informatici Professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.

Capo 2

Il subentro di un collega nell'incarico professionale

Art. 36

1. L'Informatico Professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare modi e formalità corrette e comportarsi con lealtà.
2. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, l'Informatico Professionista deve rispettare le disposizioni contenute nei successivi articoli di questo capo.

Art. 37

1. Prima di accettare l'incarico, l'Informatico Professionista deve:

- a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
- b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
- c) invitare il cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art. 38

1. L'Informatico Professionista che venga sostituito da un altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art. 39

1. L'Informatico Professionista deve rifiutare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico.

Art. 40

1. In caso di decesso di un collega, l'Informatico Professionista chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dell'attività dal Presidente dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento.

2. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

3. In presenza di prestazioni iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due Informatici Professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

Art. 41

1. In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Informatico Professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell'attività del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali, organizzative, economiche e finanziarie.

2. Il sostituto non può accettare incarichi da clienti del collega sostituito prima che siano decorsi due anni dalla conclusione della sostituzione.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'assistenza ad uno stesso cliente

Art. 42

1. Se il cliente chiede all'Informatico Professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l'incarico senza il consenso del collega.

Art. 43

1. Gli Informatici Professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.
2. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire la comune attività.

Art. 44

1. L'Informatico Professionista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell'Ordine.

Art. 45

1. Nello svolgimento del comune incarico, ogni Informatico Professionista deve evitare - di regola - di stabilire contatti diretti ed esclusivi con il cliente senza preventiva intesa con i colleghi.
2. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

Art. 46

1. L'Informatico Professionista che assista, limitatamente allo svolgimento di una sola specifica attività, un cliente indirizzatogli da un collega, deve cessare il rapporto professionale con il cliente dopo aver esaurito l'incarico.
2. In tal caso i rapporti economici si instaurano direttamente fra l'Informatico Professionista ed il cliente del collega, previa consultazione con quest'ultimo.

Capo 4

L'assistenza a clienti aventi interessi diversi

Art. 47

1. L'Informatico Professionista che, per motivi professionali, venisse in contatto con un collega che presta la sua opera per un cliente che ha interessi confliggenti con quelli del proprio, deve comportarsi secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Art. 48

1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
2. L'Informatico Professionista, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega; né si giova di informazioni confidenziali, di scritti o di comunicazioni di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.

3. Egli si astiene inoltre dal comunicare e trattare direttamente con chi abbia interessi confliggenti a quelli del suo cliente.

Art. 49

1. L'Informatico Professionista non solo non esprime apprezzamenti o giudizi critici operato del collega, ma usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento delle procedure.

2. Si applica il disposto del precedente articolo 44.

TITOLO 5

RAPPORTI DIVERSI

Capo 1

Rapporti con i collaboratori

Art. 50

1. L'Informatico Professionista deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.

2. In particolare l'Informatico Professionista deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui.

Art. 51

1. L'Informatico Professionista deve preoccuparsi di fornire ai collaboratori l'insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione.

Art. 52

1. L'Informatico Professionista deve retribuire i collaboratori in relazione alla natura del rapporto di collaborazione ed alla qualità delle loro prestazioni.

Art. 53

1. L'Informatico Professionista deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Capo 2

Rapporti con l'Ordine

Art. 54

1. L'Informatico Professionista coopera disinteressatamente all'attività dell'Ordine cui appartiene, nell'ambito dei compiti dell'ente professionale.

2. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Art. 55

1. L'Informatico Professionista ha il dovere di partecipare, di regola, alle assemblee degli iscritti all'Ordine.

Art. 56

1. L'Informatico Professionista deve denunciare al Consiglio dell'Ordine ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

Capo 3

Rapporti con i Pubblici Uffici

Art. 57

1. Nei rapporti con i magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, l'Informatico Professionista si comporta con cortesia e rispetto delle Pubbliche Funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

2. Egli non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere.

Art. 58

1. L'Informatico Professionista, che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 57, non deve utilizzare né sottolineare né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della sua attività professionale.

Capo 4

Rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione

Art. 59

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'Informatico Professionista, specie in occasione di interventi professionali nella risoluzione di problemi di grande risonanza o presso clienti noti nel loro settore di attività, deve usare cautela al fine di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità scorretta al proprio nome.

Capo 5

Altri rapporti

Art. 60

1. L'Informatico Professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art. 61

1. E' vietato all'Informatico Professionista favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale.

2. L'Informatico Professionista deve astenersi nel modo più assoluto dal prestare, in qualsiasi modo e forma, il proprio nome per coprire attività di persone non iscritte all'Albo.

3. Egli deve inoltre evitare di farsi sostituire, nei rapporti con il cliente, da persone non abilitate alla Professione.

Art. 62

1. L'Informatico Professionista deve qualificarsi con chiarezza precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nell'elenco telefonico e in ogni analoga indicazione soltanto i titoli che, strettamente, gli spettano in modo da evitare qualsiasi equivoco.

2. In particolare nella carta intestata, nel biglietto da visita e in tutte le forme di corrispondenza cartacea, elettronica o telematica egli deve fare seguire il proprio nome dalla dicitura: "Iscritto all'Ordine degli Informatici Professionisti", dalla data d'iscrizione e dal relativo numero d'iscrizione.

3. Tale dicitura deve apparire anche nella schermata iniziale generata dai lavori di programmazione o applicazione dell'Informatico Professionista per un tempo non inferiore ai cinque secondi, anche solo nel corso del caricamento.

4. In caso di particolari esigenze di utilizzo del programma o per espressa necessità del cliente, la suddetta dicitura potrà apparire nella prima riga REM di programmazione oppure in un FILE README.TXT contenuto nella DIRECTORY principale.

IPOSTESI

DI

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

DI

INFORMATICO PROFESSIONISTA

A cura del Dott. Edoardo ARENA - collaboratore dell'Istituto di Teoria dell'Interpretazione ed Informatica Giuridica, diretto dal Prof. Vittorio Frosini, Università di Roma "La Sapienza".

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto della professione

Art. 2- Titolo ed esercizio professionale

Art. 3- Incompatibilità

Art. 4- Esercizio professionale

Art. 5- Obbligo di segreto professionale

TITOLO 2 - I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

Art. 6- Circoscrizione territoriale dell'Ordine professionale

Art. 7- Composizione del Consiglio dell'Ordine. Eleggibilità dei consiglieri

Art. 8- Cariche del Consiglio

Art. 9- Attribuzioni del Presidente

Art.10- Attribuzioni del Consiglio

Art.11- Riunioni consiliari

Art.12- Decadenza della carica di Consigliere

Art.13- Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale

Art.14- Sostituzione dei componenti del Consiglio

Art.15- Scioglimento del Consiglio

Art.16- Assemblea

Art.17- Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

Art.18- Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

Art.19- Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

Art.20- Reclami contro i risultati delle elezioni

Art.21- Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

TITOLO 3 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art.22- Composizione del Consiglio nazionale

Art.23- Cariche

Art.24- Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

Art.25- Attribuzioni

Art.26- Riunioni consiliari

Art.27- Notificazio delle decisioni

Art.28- Reclami

TITOLO 4 - GLI ALBI E LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art.29- Albo ed elenco dei non esercenti

Art.30- Divieto di iscrizione in più albi. Anzianità

Art.31- Requisiti per l'iscrizione all'Albo o nell'elenco

Art.32- Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale

Art.33- Trasferimento di residenza

TITOLO 5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art.34- Cancellazione dall'Albo o dall'elenco

Art.35- Responsabilità disciplinare degli Informatici Professionisti. Azione disciplinare

Art.36- Pene disciplinari

Art.37- Casi di radiazione

Art.38- Radiazione di diritto

Art.39- Casi di sospensione

Art.40- Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale

Art.41- Istruttoria nel procedimento disciplinare

Art.42- Ricusazione ed astensione

Art.43- Notificazione delle deliberazioni

Art.44- Ricorso al Consiglio nazionale

Art.45- Riammissione dei radiati

Art.46- Prescrizione dell'azione disciplinare

TITOLO 6 - GLI ONORARI DEGLI INFORMATICI PROFESSIONISTI

Art.47- Criteri per la determinazione degli onorari

Art.48- Determinazione dei compensi per le singole prestazioni

Art.49- Deposito dei documenti presso il Consiglio dell'Ordine

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art.50- Prima formazione dell'Albo e dell'elenco

Art.51- Criteri per l'ammissione a domanda o a esame degli esercenti attività informatiche

Art.52- Iscrizione dei laureati in Scienze Informatiche

Art.53- Iscrizione dei periti informatici

Art.54- Iscrizione dei ragionieri programmatori

Art.55- Iscrizione nell'elenco degli Informatici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze Armate

Art.56- Rinnovazione dei consigli dell'Ordine

Art.57- Notificazioni e comunicazioni